



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONTE PASUBIO"

Via Dante, 1 – 36036 TORREBELVICINO (Vicenza)

tel. 0445/660086 – fax 0445/570090

e-mail: segreteria@icmontepasubio.it – Sito: www.icmontepasubio.it

cod. Scuola VIIC83600T – cod. fiscale 83002730246



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2014/15
3. - Gli effetti economici della presente contrattazione valgono dal 01.09.2014 al 31.08.2015
- Gli effetti regolamentari decorrono dalla data odierna e restano in vigore fino alla stipula di nuova contrattazione, salvo diverse e nuove disposizioni di Legge.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.

3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'articolo 6, comma 2, lettere j, k, l; dall'articolo 9, comma 4; dall'articolo 33, comma 2; dall'articolo 34 comma 1; dall'articolo 51, comma 4; dall'articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09.
2. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Art. 6 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;

- f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione;
2. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. 150/2009, e cioè:
- a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
 - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Informazione successiva

1. Sono materie di informazione successiva:
- a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato nel corridoio d'accesso alla sala insegnanti delle Sedi Scolastiche dell'Istituto, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale le sale docenti dell'Istituto con possibilità di uso del Pc e delle periferiche – per le Assemblee può essere usato il locale sottopalestra della sede centrale di Torrebelvicino, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno dieci giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno cinque giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione nei tempi indicati implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per sede e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente .

Art. 11 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 12 – Ore eccedenti personale docente

1. Per la scuola primaria le ore eccedenti costituiscono fatto eccezionale e finalizzato soprattutto, ma non solo, alla copertura della prima ora; vengono prestate a seguito di dichiarata disponibilità dei docenti interessati.
2. Per la scuola secondaria la disponibilità dei docenti ad effettuare ore eccedenti va indicata nel quadro orario settimanale.

Art. 13 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi possono essere a carico di:
 1. FIS dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico,
 2. Progetto di sede o di Istituto.

Art. 14 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l’orario d’obbligo.
2. Nell’individuazione dell’unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - c. disponibilità espressa dal personale
 - d. graduatoria interna
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
 - In caso di assenza dei Collaboratori Scolastici, la sostituzione avviene fin dal primo giorno
 - In caso di assenza di Assistenti Amministrativi, la sostituzione avviene per assenze superiori a giorni 15.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica o altri fondi disponibili per il personale Ata.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 15 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa
 - b. stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - c. stanziamenti del Fondo dell’Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
 - e. altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
 - f. eventuali contributi finalizzati dei genitori
2. Le risorse finanziarie, date dall’Assegnazione del MIUR al momento accertata e dalle economie, disponibili per il presente contratto ammontano ad € 50.704,02 (lordo Stato).

Art. 16 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi (lordo Stato) sono pari a:
 - a. Convenzione EE.LL.Funz.Miste ATA+ economie (€ 14088) € 4.140,88
 - b. Aree a rischio: Ass.ne art. 9 a.s. 2014/15 + economie (€ 364,46) € 1.714,46
 - c. Funzioni strumentali al POF € 4.927,98
 - d. Incarichi specifici del personale ATA € 2.466,53
 - e. Ore eccedenti sostituzioni interne docenti + economie (€ 4.718,98) € 7.926,71

CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 17 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 18 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica (Art. 6, lett. I)

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 16, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.

2. LE RISORSE (lordo stato)

Le risorse del Fondo d'Istituto dell'a.s. 2014/2015 sono determinate come segue:

a. avanzo anni scolastici precedente comune docenti e ATA	€.	5.940,77
b. Assegnazioni a.s. 2014/15 (note prot. n. 7077 del 25.09.14 e n. 18313 del 16.12.14)	€.	44.763,25
	Totale	€. 50.704,02

3. Le risorse, come sopra quantificate, sono così suddivise:

a. Compenso spettante al DSGA per indennità di Direzione - parte variabile a carico FIS	- €.	4.617,96
	Importo a disposizione	€. 46.086,06

4. Suddivisione in base all'organico di diritto
Ata 18 + Doc. 73 = 91

a. Budget per Ata pari al 20%	Totale Ata	€. 9.217,21
b. Budget per Docenti pari al 80%	Totale docenti	€. 36.868,85

Art. 19 – Stanziamenti

1. Gli stanziamenti ottenuti sono così ripartiti:

a. DOCENTI: F.Is €.	36.868,85 + FS €.	4.927,98 =	€.	41.796,83	lordo stato
			€.	31.497,23	lordo dipendente
1. Per attività di collaborazione con il D.S	ore	200 x 17,50€.	=	€.	3.500,00
2. Per Responsabili e vice di sede e orario	ore	500 x 17,50€.	=	€.	8.750,00
3. Per att. non di insegn. indicate dal CD	ore	217 x 17,50€.	=	€.	3.797,50
4. Per MOF: Istruzione domiciliare	ore	20 x 35,00€.	=	€.	700,00
4. Per MOF: Progetti di Ist. delle F.S.	ore	138 x 17,50€.	=	€.	2.415,00
4. Per MOF: Visite e viaggi istruz.	ore	150 x 17,50€.	=	€.	2.625,00
5. Per Commissioni e Referenti DSA	ore	180 x 17,50€.	=	€.	3.150,00
6. Addetti alla "Sicurezza"	ore	74 x 17,50€.	=	€.	1.295,00
7. Per Funzioni strumentali	ore	300 x 17,50€.	=	€.	5.250,00
10. Resto				€.	<u>14,73</u>
	Totale			€.	31.497,23

Le attività e le condizioni per l'attribuzione dei compensi accessori ai Docenti sono riportate nell'allegato "A".

b. ATA F.Is €.	9.217,21+IS €.	2.466,53+ConvEE.LL. €.	4.140,88 =	€.	15.824,62	lordo Stato
				lordo dipendente	€	11.925,11
1. Attività diretta e indiretta nei progetti				€.	3.115,00	
2. Attività varie				€.	6.936,00	
3. Incarichi Specifici ATA				€.	1.858,73	
4. Resto				€.	<u>15,38</u>	
	Totale			€.	11.925,11	

Le attività e le condizioni per l'attribuzione dei compensi accessori al personale ATA sono riportate nell'allegato "B".

2. Modalità di erogazione:

- * Le retribuzioni forfetarie sono rapportate ai mesi di servizio: 10 mesi = 100% (da settembre a giugno)
- * Le retribuzioni forfetarie sono riconosciute in proporzione alla realizzazione degli obiettivi assegnati e del servizio effettivamente reso (assenze > di 15 gg. valgono 1 mese)
- * Tutte le attività vanno auto dichiarate e/o certificate dai rispettivi referenti o coordinatori mediante relazione finale o appositi moduli da presentare al D.S. entro il 10 giugno
- * E' ammessa la compensazione tra le somme o le ore assegnate alle varie attività nell'ambito del totale complessivo del Fondo d'Istituto
- * Retribuzione ore aggiuntive di insegnamento € 35,00 – non insegnamento € 17,50

Art. 20 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti, a seguito di presentazione della relazione finale sull'attività svolta.

Art. 21 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi su esplicita richiesta del dipendente e con parere favorevole del DSGA (valutazione delle esigenze di servizio).

Art. 22 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica
 - disponibilità degli interessati
 - anzianità di servizio

Art. 23 – Ferie

1. Per il personale A.T.A., le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Scolastico, previo parere favorevole del DSGA.
2. La concessione di ferie, festività e recuperi è subordinata alle esigenze di servizio.
3. Le ferie andranno godute prioritariamente nei giorni di sospensione dell'attività didattica.
4. Per esigenze di carattere organizzativo del servizio (piano presenze), tutto il personale A.T.A. dovrà produrre un prospetto ferie personale, relativo a tutto l'anno scolastico, entro il 30 novembre. Chi non presenta il proprio piano ferie/festività entro i termini indicati dovrà adeguarsi al piano ferie già predisposto.
5. Poiché la mansione della persona in ferie deve essere coperta dal personale in servizio, la eventuale richiesta di giorni di ferie nei periodi di attività didattica (inizio lezioni – 30/06), e non già previsti nel prospetto ferie personale di cui al p. 4, dovrà essere presentata al Dirigente con almeno 30 giorni di anticipo (se possibile), considerato che la loro concessione sarà subordinata ad un accurato "passaggio di consegne" tra colleghi.
6. Il piano ferie relativo ai periodi di Natale, Pasqua e ai mesi estivi (luglio – agosto) sarà autorizzato almeno 10 giorni prima dell'inizio delle vacanze, tenendo in considerazione i seguenti elementi:
 - a. La sede centrale, con gli Uffici di segreteria e presidenza, può attuare la chiusura totale solo nei giorni pre-festivi: deve essere assicurata la presenza in servizio di almeno 1 Assistente Amministrativo (escluso il D.S.G.A.) e di 1 Collaboratore Scolastico.
Nel caso in cui lo stesso periodo di ferie sia richiesto da tutto il personale, sarà modificata la richiesta del dipendente disponibile; in mancanza di personale disponibile, sarà adottato il criterio della rotazione annuale, tenendo in considerazione eventuali situazioni di vincolo

oggettivo al fine di consentire almeno 15 giorni di ferie continuativi nei mesi di luglio e agosto;

- b. Le sedi diverse dalla sede centrale potranno effettuare la chiusura totale e il personale Collaboratore Scolastico in servizio potrà essere utilizzato, a richiesta o per esigenze dell'Amministrazione, per un massimo di 10 giorni (nei mesi estivi), presso la sede centrale.
7. L'eventuale variazione del piano ferie, anche per evitare danni economici al lavoratore, potrà avvenire solo per gravi e motivate esigenze di servizio o personali.
8. Eventuali residui (max. 3 giorni) saranno fruiti, come da CCNL, previo accordi con il D.S.G.A.

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 24 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 25 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.
2. Come da Verbale C.D. del 13/10/11 non viene nominato RSPP interno.

Art. 26 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.
4. Alle figure sensibili viene destinato un importo gravante sul F.Is. rispettivamente del personale Docente e Ata.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all'art. 18, comma 2.
2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 28 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente.